

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la mozione 28 febbraio 1952 degli on.li Mengoni e Lafranchi con la quale si chiede la concessione del massimo dell'indennizzo previsto dalla legge e lo stanziamento di un sussidio complementare a favore dei proprietari di bestiame per le perdite causate dall'aftha epizootica.

(dell'11 aprile 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Alla seduta 28 febbraio u.s. di codesto Gran Consiglio gli on. Mengoni e Lafranchi presentarono la seguente mozione:

« I sottoscritti deputati valendosi della facoltà loro concessa dal regolamento invitano il Consiglio di Stato:

- a) a concedere il massimo previsto dalla legge (art. 27) quale indennizzo per perdite derivanti da epizoozia. Tale sussidio dovrebbe essere portato al 90 % (massimo previsto dalla legge), per ogni caso contemplato nell'articolo in discussione;
- b) di stanziare un sussidio supplementare per sopperire alle enormi perdite di capitale e di guadagno sofferte da quelle aziende che si sono viste distrutto l'intero capitale semovente nel quadro delle misure adottate per combattere l'aftha epizootica ».

Lo stesso giorno l'on. Pedimina presentò e sviluppò la interpellanza che segue :

« I sottoscritti deputati valendosi delle prerogative regolamentari, si permettono interpellare il Consiglio di Stato e per esso il Dipartimento dell'agricoltura per sapere se non sia possibile intervenire con un aiuto pecuniario in favore di quelle famiglie che causa l'aftha epizootica hanno avuto tutto il loro bestiame eliminato ».

Poichè mozione e interpellanza trattano la stessa materia, per economia di tempo vogliamo rispondere alle due col presente messaggio.

Le indennità da corrispondere quale contributo per la eliminazione del bestiame aftoso sono regolate dagli articoli 21 e seguenti della legge federale del 12 giugno 1917 e dall'art. 27 della legge cantonale 23 giugno 1925 sull'assicurazione del bestiame e fondo epizoozie.

Recita l'art. 23 della legge federale che le indennità del Cantone devono essere calcolate in modo che, computato il ricavo delle parti utilizzabili degli animali morti, il danneggiato venga a ricavare, nei casi dell'art. 21 numeri 1 a 3, almeno il 70 % e al più l'80 % del valore di stima, e nei casi dei numeri 4 e 5, almeno l'80 % e al più il 90 % di detto valore.

E' solo entro questi limiti che i Cantoni possono fissare le indennità. I casi enumerati all'art. 21 per i quali l'indennizzo massimo è dell'80 % sono:

1. quando gli animali affetti da peste bovina, di peripneumonia contagiosa, di morva, di rabbia, di carbonchio ematico e di carbonchio sintomatico soccombono a questa malattia o devono essere abbattuti;
2. quando animali affetti da una delle malattie qui sopra elencate soccombono o devono essere abbattute in seguito a una cura ordinata dall'autorità;

3. quando animali ammalatisi o stati esposti all'infezione devono essere macellati per ordine dell'autorità al fine di prevenire il propagarsi di una delle suddette malattie.

I casi invece, enumerati nello stesso articolo e per i quali l'indennizzo massimo è del 90 %, sono:

4. quando animali sani soccombono o devono essere macellati in seguito a una cura profilattica (es. vaccinazione) ordinata dalla autorità;
5. quando, per ordine dell'autorità, devono essere macellati animali sani o distrutti oggetti al fine di prevenire il propagarsi delle malattie infettive.

L'art. 27 della legge cantonale fissa appunto entro questi limiti le indennità da corrispondere ai danneggiati, ossia:

- a) fino al 90 % i danni derivanti dalla uccisione di bestie delle specie bovina, ovina, caprina e porcina, riconosciute sane, quando l'uccisione è ordinata dall'Autorità cantonale allo scopo di impedire la propagazione dell'afta epizootica, della pneumoenterite infettiva dei maiali, della peste suina o del mal rossino dei maiali;
- b) fino all'80 % il danno derivante dall'uccisione di bestie delle dette specie, riconosciute affette da una delle indicate malattie, e dalla distruzione di foraggi, stame, utensili, ecc. nonché le spese di disinfezione, quando tali provvedimenti sono ordinati dall'autorità.

L'azione svolta dal servizio veterinario cantonale per combattere l'afta è quella prevista dall'art. 21 numeri 1 a 3 della legge federale e dell'art. 27 lett. b) della legge cantonale. *Essa comporta un sussidio massimo dell'80 %.*

La prima parte della mozione Mengoni - Lafranchi non può quindi essere accolta per motivi d'ordine giuridico.

Ma non si può neppure accogliere l'invito contenuto nella interpellanza Pedimina per « un aiuto finanziario a favore di quelle famiglie che causa l'afta epizootica hanno avuto tutto il loro bestiame eliminato; nè la seconda parte della mozione che domanda lo stanziamento di un sussidio supplementare per indennizzare i proprietari « che si sono visti distrutto l'intero capitale semovente ».

Occorre innanzitutto tener presente che il Cantone ha già concesso *il sussidio massimo dell'80 % della stima* per il bestiame colpito dall'afta e ciò per la considerazione che l'eliminazione obbligatoria del bestiame aftoso rappresenta un danno economico e finanziario assai rilevante per il proprietario, e in particolare modo per il piccolo proprietario, che nel nostro Cantone rappresenta la base dell'economia agricola. E inoltre: che la stima del bestiame viene eseguita da appositi periti e sempre avviene con l'adesione del proprietario.

Secondo le vigenti prescrizioni il proprietario dovrebbe perdere sempre il 20 % del valore di stima, ossia del valore reale dell'animale, valutato in seguito ai pregi e difetti dimostrati e garantiti. Orbene, al fine di soccorrere i contadini colpiti e di lenire il danno ad essi procacciato dall'afta epizootica, i periti stimano il bestiame in modo tale che il sussidio versato dallo Stato rappresenta sempre per lo meno il valore reale dell'animale. Ciò significa che per ogni capo eliminato, il valore di stima viene fissato di 300 - 400 franchi superiore al valore effettivo.

Questo procedimento non è consono alle precise disposizioni legali. Tuttavia non abbiamo sollevato obiezioni volendo dimostrare larga comprensione nel quadro generale dello sforzo che lo Stato compie per impedire lo spopolamento delle valli e l'abbandono delle attività agricole da parte del contadino ticinese.

La larghezza pratica nella stima del bestiame serve anche ad indennizzare indirettamente il danno che il proprietario subisce per il mancato reddito del

bestiame macellato. Riguardo alla perdita di guadagno, dobbiamo rilevare che essa è generale e non si limita ai soli proprietari il cui bestiame è stato eliminato. Pensiamo a tutti i contadini, ai negozianti di bestiame che sono costretti a tenere il bestiame sotto sequestro, che non possono quindi comprare e vendere il bestiame come in tempi normali.

Consapevole di questo stato di cose, l'Ufficio veterinario ha sempre cercato di limitare le misure restrittive nel tempo e nell'estensione, al fine di ridurre al minimo la perdita collettiva cagionata dalle necessarie misure restrittive che impone una coerente lotta contro la febbre aftosa.

Il Gran Consiglio ha votato recentemente una legge che impone al Cantone un onere fisso annuale di Fr. 170.000.— per il promovimento zootecnico. E non è tutto. Interessante forse, a questo proposito, conoscere le cifre del bilancio dello Stato per l'assicurazione, il miglioramento, le condotte veterinarie e le malattie del bestiame.

Nel 1945 il Cantone ha versato:

— per assicurazione bestiame	Fr. 29.574,50
— per condotte veterinarie	» 960,—
— per miglioramento bestiame	» 79.960,65
— per malattie bestiame	» 58.411,30

Totale Fr. 168.906,45

Queste spese sono andate gradatamente aumentando specialmente negli anni 1948 e 1949 fino a superare il mezzo milione nel 1950. In queste cifre non sono compresi i sussidi per miglorie delle stalle, per l'acquisto di fieno, per le azioni straordinarie causate dalla siccità, dalle valanghe e dalle alluvioni, ecc.

Ecco il quadro esatto del 1951:

— assicurazione bestiame	Fr. 54.750,45
— condotte veterinarie	» 27.592,20
— miglioramento bestiame	» 158.111,—
— malattie bestiame	» 597.101,15

Totale Fr. 837.554,80

In confronto con il 1945 l'aumento è di Fr. 668.648,35, ossia del 398 %.

Ma per farsi una idea completa dello sforzo che fa lo Stato in questo campo, si dovrebbero aggiungere i sussidi della Confederazione, che qui non sono conteggiati. I sussidi federali nel 1951 hanno certamente superato il mezzo milione. Riassumendo:

- ai proprietari di bestiame è già stato versato il sussidio massimo consentito dalla legge;
- le stime sono state fatte in modo che il proprietario ha sempre ricevuto una somma superiore all'80 % del valore reale dell'animale;
- il danno cagionato dalla febbre aftosa è collettivo e non riguarda solo il tale o il tale altro singolo proprietario;
- con la concessione di un sussidio supplementare si creerebbe una ingiustizia verso i proprietari che negli anni precedenti hanno dovuto eliminare bestiame aftoso;
- si creerebbe una situazione tale, per cui le precise disposizioni federali e cantonali in materia non avrebbero più significato nè scopo di essere;
- il Cantone si assume già oneri ingenti per il promovimento zootecnico, l'assicurazione del bestiame, le condotte veterinarie, la lotta contro le malattie.

Per queste considerazioni Vi proponiamo la reiezione della mozione Mengoni - Lafranchi.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori